- *e)* alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- f) per l'area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari;
- g) alle iniziative di riforma della legge sulla rappresentanza militare;
- *h)* per l'area del personale civile della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;
- *i)* alle eventuali iniziative integrative e correttive dei decreti legislativi di revisione dello strumento militare nazionale, per il settore del personale;
- *l)* per l'area della sanità militare, anche in relazione alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- *m)* per le problematiche concernenti il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate, e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta;
- *n)* all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza;
- o) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.

# Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

# Art. 3.

- 1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
- *a)* gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
- b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

- c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;
- *d)* le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
- e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
- *f)* le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;
- g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;
- *h)* gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
- *i)* gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;
  - l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
- m) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: Pinotti

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2014 Difesa, foglio n. 820

14A03699

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2014.

Attuazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del 18 luglio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva.

# IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni;



Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi:

Vista la direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, che ha iscritto la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione della polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», è il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/44/UE, è possibile che prodotti contenenti la polvere di pannocchie di granturco come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/44/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il polvere di pannocchie di granturco è il 31 gennaio 2017;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti la polvere di pannocchie di granturco già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 528/2012 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015;

Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medicochirurgici aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco rientranti nella categoria dei rodenticidi;

— 10 -

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei «Rodenticidi» e che contengono come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti la polvere di pannocchie di granturco impiegati come rodenticidi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35;

### Decreta:

### Art. 1.

- 1. In applicazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, la polvere di pannocchie di granturco è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 rodenticidi, di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo polvere di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.

### Art. 2.

- 1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il polvere di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.
- 2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2015 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

- 3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.
- 4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.
- 5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 28 febbraio 2016 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016;
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

## Art. 3.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come rodenticidi, contenenti come unico principio attivo il polvere di pannocchie di granturco.
- 2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

# Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei «Rodenticidi» e contenenti come principio attivo unicamente il polvere di pannocchie di granturco, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

- 2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2015, non possono essere più prodotti a decorrere dal 28 febbraio 2016 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016.
- 3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni richiesta dalla normativa vigente, procede, entro il 31 gennaio 2017, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

### Art. 5.

- 1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
- 2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

### Art. 6.


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 marzo 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 955



Allegato

1) Disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

Disposizioni specifiche (***)	Nell'esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.»
Tipo di prodot to	41
Scadenza dell'iscrizion e	31 gennaio 2025
Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, a meno che si applichi una delle eccezioni indicate nella nota alla presente voce (**)	31 gennaio 2017
Data di iscrizione	1° febbraio 2015
Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	1 000 g/kg
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Non attribuito
Nome	"67 Polvere di pannocchie di granturco
z	<i>L</i> 9,,

(\*) La purezza indicara in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione effettuata a norma dell'articolo 11.11 principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è

**—** 12

stata provata l'equivalenza i ternica con il principio valutato.

(\*\*) Per i producti ocuententi più di un principi autivo di sicrivere nel presente all'estricolo (5, paragarlo 2, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragarlo 3, è quello che si applica all'utimo dei suoi principi attivo di scrivere nel presente allegato. Per i producti ocuencienti più di un principi autivo cai si applica l'articolo 16, paragarlo 16, paragarlo 16, paragarlo 16, paragarlo 16, paragarlo 16, paragarlo 19, paragarl

# granturco, iscritta nell'allegato IA della Disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE realtive alla sostanza polvere di pannocchie di direttiva 98/8/CE. 7

Disposizioni specifiche (*)							
Tipo	ib	prodot	to				
Scadenza Tipo	dell'iscrizion	o					
Termine per	conformarsi	all'articolo 16,	paragrafo 3, a meno	che si applichi una	delle eccezioni	indicate nella nota alla	presente voce (**)
Data di	iscrizione						
Grado	minimo di	purezza del	principio	attivo (*)			
Denominazione	IUPAC	Numeri di	identificazione				
Nome	comune						
Z							

31 gennaio 14 Gli Stati membri provvedono affinché l'iscrizione sia soggetta alla seguente condizione: — Da utilizzare unicamente sotto forma di pellet in locali asciutti.»	(*) D.
4	o acionica
31 gennaio 2025	its International
1° febbraio 31 gennaio 2017 2015	In the second se
1° febbre 2015	aller incident
1 000 g/kg	al a atomatana II IV at
Non attribuito	and the comment of the state of
Polvere di pannocchie di granturco	(*) D. 19 -44-1-1-1
ç	

14A03671

